



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Dott. Giovanna Gianì	Consigliere
Dott. Enrico Colognesi	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado unico iscritta al **numero 1554** del **ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2024**, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno **20 maggio 2026**, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. P.IVA_1), difeso dall'avv. CATALDO GIOVANNI (c.f. C.F._1),

impugnante

E

Controparte_1 (c.f. P.IVA_2), domiciliata in VIA FEDERICO ROSAZZA, 32 00100 ROMA, presso lo studio dell'avv. MANDOLFO GIOVANNI (c.f. C.F._2), che la rappresenta e difende con procura in atti.

impugnato

OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto il 13.10.2023, depositato il 20.10.2023, comunicato il 11.12.2023, pronunciato dalla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici presso Autorità Nazionale Anticorruzione, nella procedura arbitrale con il n. 12/2022 RGA;

Conclusioni dell'impugnante: *"accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale, totale o parziale, per violazione dell'art. 829, c. 1, n. 10, c.p.c., avendo il Collegio Arbitrale non deciso il merito dell'eccezione di inadempimento proposta dal Parte_1 attraverso una errata applicazione dei principi in tema di gravi difetti, prescrizione e decadenza, come previsti dall'art. 1669 c.c., per come sopra esposto;*
- accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale, totale o parziale, per

violazione dell'art. 829, c. 1, n. 9, c.p.c., avendo il Collegio Arbitrale violato il principio del contraddittorio attraverso la violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto di cui all'art. 115 c.p.c., per come esposto in parte motiva;

- in conseguenza della rilevata nullità, con ogni conseguenza di legge anche ai fini delle spese di soccombenza ed arbitrali, dovrà essere rimessa la causa in istruttoria, disponendone l'ammissione della prova per testi e della consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta nel giudizio arbitrale da parte del [...]
Parte_1

- per l'effetto nel merito, accertare e dichiarare che le opere realizzate dalla CP_2 (ora Controparte_3 [...] nella esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di ribuzione Gas Metano nel Comune di Parte_1 sono affette da gravi difetti e danni, come sopra descritto e da determinare nella natura ed entità anche a mezzo di disponenda consulenza tecnica, per come sopra esposto;

- di conseguenza, accertare e dichiarare infondata in fatto e diritto, oltre che inesatta, la pretesa creditoria vantata da CP_1 [...] nei confronti del Parte_1 d con i suddetti gravi danni dalla stessa prodotti, per come sopra esposto;

- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale, totale o parziale, per violazione dell'art. 829, c. 1, n. 12, c.p.c., avendo il Collegio arbitrale accolto le domande proposte da Controparte_1 (di pagamento del corrispettivo e di interessi di mora), ribaltando l'onere della prova ex art. 2697 c.c. e non pronunciandosi sull'eccezione di inadempimento proposta dal Parte_1 violando e/o falsamente applicando, in tal modo, i principi di diritto previsti dagli artt. 1224 e 1460 c.c., con ogni conseguenza di legge anche ai fini delle spese di soccombenza ed arbitrali, per come sopra esposto;

condannare la Controparte_3 in favore del Parte_1 al pagamento delle spese di lite”.

Conclusioni dell'impugnata: “- nel merito, rigettare tutte le eccezioni e le domande, anche istruttorie, formulate dal Parte_1 in quanto inammissibili e comunque infondate e il lodo impugnato e la piena fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla Controparte_1 nei confronti del Parte_1 con ogni e condanna del Parte_1 al pagamento del complessivo importo di € 2 ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 231/02 con decorrenza dalla

domanda, che si ritiene di far coincidere con la diffida del 25.01.2016 e sino all'effettivo soddisfo; con rigetto dell'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta dal *Parte_1* *e condanna del*

Pt_1 medesimo al pagame

arbitrale e delle

unzionamento del Collegio Arbitrale;

- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'odierno giudizio con conseguente rimessione della causa in istruttoria, disporre l'ammissione delle richieste istruttorie e della prova per testi, come richiesta dalla *Controparte_1* *al fine di controdedurre rispetto alle richieste istruttorie avversarie;*

- con vittoria di spese e compensi, e con riserva di ogni altra eccezione e deduzione”.

FATTO E DIRITTO

I).La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di impugnazione è così riassunta nell'impugnazione:

“- con contratto del 03.06.2003, repertorio n. 670, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato concesso dal Comune di *Parte_1* *alla*

Parte_2

, il servizio di

progettazione, costruzione e gestione della rete di metanizzazione del gas metano, nel territorio urbano del Comune, secondo le condizioni previste negli elaborati di progetto posti a base di gara pubblica;

- il progetto era stato ammesso alle agevolazioni ex art. 9 della legge del 7.8.97 n. 266 e successive modifiche e che conseguentemente era stato concesso al Comune un contributo in conto capitale da erogarsi da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;

- il *Pt_3* *, ai sensi dell'art. 37 bis della L. 109/1994 e della L. 415/1998 aveva poi costituito, in data 21.10.2003, la società* *CP_4*

[...] successivamente subentrata al *Pt_3* *;*

- le opere erano state eseguite e ultimate in data 02.12.2014, come da certificato di collaudo del 11.12.2014, e che le risultanze tecnico economiche finali erano state sottoposte ad approvazione Ministeriale con il conseguente riconoscimento di un credito complessivo a saldo di € 747.937,74, che era già stato erogato al *Pt_1* *Parte_1* *con valuta 05.11.2015;*

- la *CP_2* *avendo ricevuto da parte del* *Pt_1* *solo la somma di € 531.003,38, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Siracusa per ottenere dal* *Pt_1* *il pagamento dei restanti € 216.934,36, oltre interessi di legge maturati e maturandi;*

- in relazione a tale ricorso monitorio, il Tribunale di Siracusa emetteva decreto ingiuntivo n. 1890 dell'01.12.2016;

- tuttavia nello schema di convenzione, allegato ai citati elaborati posti a base di gara pubblica ed in particolare all'art. 24 era previsto che: *"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà devoluta ad un Collegio di tre Arbitri competenti in via esclusiva"*;

- il Parte_1 ricevuta la notifica di tale decreto, si opponeva al medesimo provvedimento giudiziario con atto di citazione nel quale eccepiva l'illegittimità del citato decreto ingiuntivo n. 1890/2016 perché avente ad oggetto pretese devolute alla cognizione del Collegio Arbitrale, come previsto dalla suddetta clausola compromissoria ed altresì contestando, in subordine e nel merito, il credito vantato dalla CP_2

[...]

-nel corso del giudizio di opposizione la CP_4 procedeva alla fusione per incorporazione nella Controparte_3 con successiva sentenza n. 1695 del 10.06.2022, il Tribunale di Siracusa, nel suddetto giudizio di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1890/2016, citato, proprio in ragione della ritenuta "... perdurante vigenza della clausola compromissoria ...", inviando le parti dinanzi al nominando collegio arbitrale e specificando che l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte del Parte_1 assume carattere assorbente rispetto ad ogni questione agitata dalle parti ed al merito della pretesa creditoria avanzata in via monitoria;

- la Controparte_3 quindi, in virtù della clausola compromissoria e della sentenza come sopra richiamate, con atto di accesso promuoveva il giudizio arbitrale dinanzi la Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l' CP_5 , nominava proprio arbitro l'avv. Carmelo Barreca, e chiedeva al costituendo Collegio di ritenere e dichiarare che il Parte_1 è debitore nei confronti di CP_3 ,

dell'importo di € 216.934,36, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 maturati e maturandi, e spese..di..procedimento..arbitrale;

- il Parte_1 con un primo “atto di resistenza” del 19.9.2022, si costituiva nel procedimento arbitrale come intrapreso e contestava la richiesta risarcitoria proposta da Controparte_1, richiedendo la compensazione del credito azionato con il credito per gravi danni come prodotti dalla CP_2 e da accertare nel procedimento arbitrale anche a mezzo di disponenda ctu e..proponeva..eccezione..di..inadempimento;
- il Pt_1 di Parte_1 con atto del 30.12.2022, nominava proprio arbitro..l’Arch. Per_1 Per_2 Per_3 ;
- giusta verbale di estrazione del Consiglio della Camera Arbitrale n° 39 del 9.2.2023, veniva designato quale Presidente del Collegio la Dott.ssa Per_4 . Per_5 .. Per_6 ;
- in data 28.3.2023 il Collegio Arbitrale si insediava, accettando la nomina e fissando la sede dell’arbitrato presso la Camera Arbitrale c/o CP_5 in Roma ai sensi dell’art. 209, comma 9 del d.l.vo 50/16, in mancanza di diversa indicazione delle parti, assegnando alle parti termine sino al 15.4.2023 per il deposito della memoria di costituzione oltre fascicolo con documenti e successivo termine sino al 22.4.2023 per una memoria di replica e quindi fissando la prima udienza, anche per l’esperimento del tentativo di conciliazione, per il giorno 24.4.2023 ore 16,00, sempre da svolgersi in video conferenza tramite utilizzo della ‘virtual room’ della camera..Arbitrale;
- parte attrice si costituiva con memoria del 14.4.2023;
- il Pt_1 con propria memoria di replica del 21.4.2023, eccepiva l’esistenza di una serie di presunti “vizi occulti” scoperti in data 07.12.2022, rappresentati dal fatto che la profondità del tubo della rete del gas era stata collocata ad una profondità inferiore agli 80/100 cm. previsti

in contratto e che non era presente alcuna segnalazione a salvaguardia della rete metano, richiamando la relazione del 25.1.2023, ed assumeva che l'esito positivo del collaudo dell'opera non escludeva la responsabilità dell'appaltatore per tali vizi occulti. Assumeva quindi che legittimamente il Pt_1 aveva esercitato il suo diritto a sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 c.c. per i citati gravissimi danni provocati dall'appaltatore nell'esecuzione delle opere; assumeva quindi non doversi applicare gli interessi moratori, stante l'affermata inesigibilità del saldo del pagamento; evidenziava inoltre che avendo erroneamente attivato la CP_3 il ricorso per D.I., il tempo trascorso non era imputabile al Pt_1 e pertanto nessun importo doveva essere liquidato a titolo di interessi moratori;

- all'udienza del 12.5.2023 il Collegio prendeva atto del fallimento del tentativo di conciliazione esperito alla precedente udienza del 24.4.2023 e la difesa del Pt_1 chiedeva termine per articolare richieste istruttorie;
- il Collegio, quindi, assegnava alle parti un primo termine sino al 22.5.2023 per richieste istruttorie ed un termine per repliche sino al 29.5.2023 e fissava l'udienza di discussione per il giorno 12.6.2023 ore 16,00;

- il Pt_1 con memoria trasmessa il 22.5.2023 chiedeva ammettersi prova testimoniale e insisteva altresì nella richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la profondità dei tubi della rete di metano collocati in esecuzione del detto contratto in tutto il territorio comunale, attraverso... 'Geo-radar'..od..altro;

- la Controparte_1, con memoria di replica istruttoria del 29.5.2023, contestava l'ammissibilità delle richieste di prova del Pt_1 e, in subordine, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale;
- con ordinanza del 3.8.2023, a seguito di riserva assunta all'udienza del 19.6.2023, il Collegio Arbitrale, a maggioranza, riteneva la causa matura

per la decisione, ravvisando la non rilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti e poneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine sino al 15.9.2023 per il deposito di memorie conclusionali, e sino al 29.9.2023 per repliche; le parti depositavano nei termini le memorie conclusionali e le repliche, insistendo..nelle..rispettive..posizioni;

- il Collegio Arbitrale si riuniva in data 13.10.2023 in videoconferenza utilizzando il sistema 'meet' e deliberava, a maggioranza e col voto dissenziente di uno degli arbitri, il lodo arbitrale, sottoscritto il 13.10.2023, depositato il 20.10.2023 e comunicato ai fini dell'adempimento il 11.12.2023, con cui così si disponeva: "accoglie la domanda proposta dalla

Parte_4

e per l'effetto condanna il

Parte_1

al pagamento del complessivo importo di € 216.934,36 oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del D Lvo 231/02 con decorrenza dalla domanda, che si ritiene di far coincidere con la diffida del 25.1.2016 e sino all'effettivo.soddisfo. Rigetta per quanto espresso in motivazione l'eccezione riconvenzionale di compensazione..proposta..dal

Pt_1

Condanna il

Parte_1

al pagamento delle spese del giudizio arbitrale, che liquida in EU 10.000,00 oltre accessori di legge (spese generali,.IVA..e..CpA).

Condanna altresì il

Parte_1

al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, fermo restando il vincolo della solidarietà delle parti nei confronti del Collegio Arbitrale, nella misura che verrà liquidata dalla Camera Arbitrale con specifica delibera ed in conformità degli artt. 14 e 15 del Regolamento della Camera Arbitrale. Manda al segretario, il quale applicherà l'imposta di bollo virtuale tramite il sistema PagoPa, per il deposito via PEC del presente lodo in formato nativo digitale e sottoscritto digitalmente presso la Camera Arbitrale".

II).Avverso il suddetto lodo arbitrale, pronunciato nella procedura arbitrale con il n. 12/2022 RGA dalla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici presso Autorità Nazionale Anti-Corruzione, il [...]

Parte_1 , in persona del Sindaco pro-tempore, propone impugnazione per i motivi che seguono. La Controparte_1 ha resistito all'impugnazione, eccependo l'inammissibilità dei motivi di impugnazione, estranei alle previsioni di legge, e comunque l'infondatezza dei motivi stessi.

La stessa impugnazione è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20 maggio 2026, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali..e..repliche.

L'impugnazione..è..infondata.

III).Premessa la ammissibilità in astratto del gravame, per rispetto dei parametri ex art.342 c.p.c., non si riscontra però alcuna violazione di legge o procedimentale nella attività degli arbitri, né illogicità o contraddittorietà della motivazione dagli stessi resa, come di seguito esposto.

IV).Il primo motivo di impugnazione è così rubricato:

1.Nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, c. 1, n. 10, c.p.c., avendo il Collegio Arbitrale non deciso il merito dell'eccezione di inadempimento proposta dal Parte_1 attraverso una errata applicazione dei principi in tema di gravi difetti, prescrizione e decadenza..come..previsti..dall'art.1669..c.c.

Quanto al primo motivo di impugnazione del Pt_1 si rileva quanto segue. Lo stesso si appalesa inammissibile, perché volto ad una valutazione del fatto e delle prove da parte degli arbitri che è incensurabile in questa

sede.

Sotto altro profilo si osserva che le deduzioni dell'impugnate non superano l'ampia motivazione con cui il Collegio Arbitrale, in relazione all'asserita collocazione della tubazione del gas ad una profondità diversa da quella prevista contrattualmente, ha rilevato come nelle difese del Pt_1 ancorché si “...invochino la necessità di particolari accertamenti tecnici... non si discute ad esempio di <<carotaggi>> o altre analisi sulle strutture murarie, o sulle fondazioni, o altre analisi particolari...” e come “...scoperchiare un tratto di suolo e notare che la condotta del gas è collocata ad una profondità di circa 30 cm, come asserito dalla difesa del Pt_1 è una scoperta evidentemente immediata, che balza immediatamente agli occhi non appena si esegua uno scavo in prossimità e sovrastante alla tubazione...(considerandosi anche che tra la data del collaudo, dell'11.12.2014, con accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, e la proposta eccezione, nel corso del giudizio arbitrale, sono intercorsi 8 anni, senza alcuna denuncia intervenuta in maniera formale nelle more di tale lasso di tempo, n.d.e.)”, altresì rilevando che “...è parimenti visibile, senza particolari accorgimenti tecnici, la presenza o meno di segnalazioni di protezione a salvaguardia della rete del gas metano, in occasione di qualunque scavo che metta in <<in luce>> la condotta del gas...” [“...e ciò in quanto tanto più è ridotta la profondità e tanto più è visibile la profondità di collocazione della condotta medesima (tant'è, che la prova istruttoria articolata dalla difesa del Pt_1 faceva riferimento alla mera constatazione visiva di alcuni operai della difforme profondità..riscontrata..nel..corso..di..uno..scavo)”].

Le contestazioni dedotte dal Pt_1 in merito ad asserite non consentite “valutazioni tecniche” compiute dagli Arbitri, alle difficoltà a riconoscere il “vizio” anche in ragione della sua gravità, all'irrilevanza della presenza del direttore dei lavori, del collaudo e dei diversi interventi manutentivi nei

diversi punti della rete idrica comunale, risultano quindi tutte prive di fondamento.

Al riguardo invero, il Collegio Arbitrale, con ampia motivazione ha così individuato gli elementi, che hanno condotto all'accoglimento dell'eccezione di decadenza/prescrizione formulata da parte attrice: *"...a)...negli anni 2013-2014-2015-2016 erano stati eseguiti su indicazione del Pt_1 ben 20 interventi di scavo in varie parti in prossimità degli scavi della tubatura del gas ... quindi certamente era già visivamente emersa in passato negli anni 2013-2014-2015 la presenza della tubatura del gas a tale contestata profondità inferiore a quella contrattualmente pattuita...b)...lo stesso articolato testimoniale richiesto dalla difesa del Pt_1 aveva ad oggetto uno scavo eseguito in data 7.12.2022 per interventi di sistemazione della rete idrica in via dei Combattenti, a dimostrazione che dallo scavo era plasticamente emersa l'insufficiente profondità della collocazione della rete del gas metano; ma ciò significa per l'appunto che in tutti gli scavi analoghi era certamente emersa la facile visibilità di tale vizio <<occulto>>...c)... anche la Direzione Lavori... così come l'intera Commissione di Collaudo...abbiano certamente avuto modo di vedere <<visivamente>> e senza la necessità di particolari strumenti tecnici, la profondità di collocazione della tubazione del gas...le varie prove di pressione eseguite sulla condotta dimostrano che certamente la Commissione di Collaudo ed il Direttore dei Lavori esaminavano e maneggiavano la condotta in prossimità degli scavi e quindi è ancora una volta inverosimile pensare di poter affermare che il Direttore dei Lavori, 'longa manus' del Pt_1 presente nei vari sopralluoghi della Commissione di Collaudo, non abbia notato tale ridotta profondità...d)...quanto appena riferito...è certamente un 'minus' rispetto alla costante e continua sorveglianza delle attività di posa in opera certamente monitorate dalla Direzione Lavori, tecnico qualificato*

certamente in grado di percepire immediatamente la ridotta profondità della collocazione della tubazione (e ciò a prescindere dal fatto che tale percezione deve ritenersi facilmente visibile e riscontrabile anche dall'uomo medio)...e) Lo stesso certificato di collaudo poi, pur essendo intervenuto dopo i numerosi interventi di scavo e ripristino negli anni 2013 e 2014...non ha minimamente fatto alcun cenno al predetto vizio di insufficiente profondità della collocazione della tubatura del gas metano...f)...la stessa contestazione mossa con l'atto di citazione in opposizione a Pt_1 (atto valido ad interrompere la prescrizione) sarebbe in ipotesi intervenuta ormai tardivamente...". Sicché gli Arbitri hanno correttamente concluso che l'asserito vizio "occulto" "...è stato certamente scoperto in epoca ben anteriore rispetto all'ormai maturata decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c...." e che "...la rilevanza dell'accertata intervenuta decadenza e prescrizione, eccepita dalla difesa di parte attrice, esclude dunque la necessità di approfondire ulteriormente nel merito la fondatezza delle doglianze del CP_6 " (pagine da 29 a 31 del lodo). Non si apprezza quindi, nella motivazione resa dal Collegio Arbitrale nella sua decisione, sui punti in questione, un difetto di motivazione che sia tale da rendere del tutto non intelligibile, perplessa o contraddittoria la giustificazione della decisione resa nel lodo, tale da renderla rilevante sotto il profilo di cui all'art.823 n.5 c.p.c. (su cui vedi Cass. civ.12321/18, e Corte d'Appello di Milano, 26 Luglio 2019, per cui "il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente l'individuazione della 'ratio decidendi', che risulta incomprensibile. Come già osservato dalla giurisprudenza, infatti, il vizio è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da

risolversi in una non-motivazione”, nonché Cass. civ. sez.I n. 8785/1998 in tema di giudizio arbitrale, il vizio di motivazione denunciabile, ai sensi dell'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione al precedente art. 823, come motivo di nullità del lodo non ha lo stesso contenuto dell'analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente, sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata, ovvero si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione. Né può dirsi che ricorra il vizio di nullità ex n.10 della norma invocata, che si concreta quando gli Arbitri abbiano omesso di decidere nel merito, rilevando invece un vizio di natura procedurale (estinzione del procedimento, inammissibilità di domanda), che nella specie chiaramente non ricorre, avendo gli Arbitri stessi disatteso la domanda riconvenzionale del Pt_1 sotto profili di natura sostanziale (decadenza, o prescrizione, dell'azione per vizi dell'appaltante).

V).Il secondo motivo di impugnazione è così rubricato:

2) Nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, c. 1, n. 9, c.p.c., avendo il Collegio Arbitrale violato il principio del contraddittorio attraverso la violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto di cui all'art..115..c.p.c.

Inammissibile, in quanto volto ad aggredire e mettere in discussione il corretto apprezzamento svolto dal Collegio Arbitrale sui fatti di causa si appalesa poi il successivo..motivo..di..gravame. L'ammissione dei mezzi di prova è invero rimessa al Giudice di merito, scaturendo da una valutazione in ordine alla irrilevanza/superfluità probatoria di particolari fatti e circostanze, che sfugge al controllo del Giudice..dell'impugnazione..per..nullità..del..lodo.

Sul punto, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza del 22.09.2000 n. 12550, ha chiarito che “...il potere di cognizione della Corte d'Appello, a seguito di impugnazione per nullità del lodo, è limitato, nella fase rescindente, all'esclusivo esame dei tassativi motivi di nullità

denunciabili ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., il che esclude la possibilità di riesame della valutazione di rilevanza dei mezzi di prova, fatta nel giudizio arbitrale, trattandosi di valutazione di fatto, istituzionalmente rimessa al giudice di merito, che, come tale, spetta esclusivamente agli arbitri...”.

Conformi sono Cass. civ. n. 17097/2013 per cui: *“La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo; non è, invece, preclusa l'impugnazione del lodo per nullità con riguardo all'errore di diritto (nella specie, circa la qualificazione di un disciplinare come contratto c.d. quadro) concernente l'esistenza e gli effetti di un contratto per prestazioni professionali per le quali si nega il pagamento”*,

e cass. Civ. n.24785/2008 per cui: *“In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'“iter” del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la “ratio” della decisione adottata”*.

Quanto alla richiesta di CTU, trattandosi di un mezzo di ausilio del Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, non può formare oggetto di censura per violazione dell'articolo 115 c.p.c. in caso di sua mancata ammissione. La mancata ammissione delle istanze istruttorie è stata correttamente motivata, a conclusione – come si legge nell'ampia motivazione del lodo (pagg.24 e segg.) - di una compiuta valutazione sulla superfluità e irrilevanza delle istanze medesime. Correttamente, quindi, il Collegio Arbitrale, con l'ordinanza del 03.08.2023, *“...dopo aver esaminato gli atti di causa e le memorie depositate dalle parti e dopo aver ascoltato quanto rappresentato dai difensori delle parti nel corso nel corso dell'udienza del 19.6.2023...”*, ha ritenuto *“...la causa matura per la decisione ravvisando la non rilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti...”*.

Non può per quanto sin qui esposto porsi in dubbio che il Collegio Arbitrale abbia escluso la rilevanza della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, avendo potuto esaminare e valutare l'esaustiva portata della documentazione prodotta (in tale udienza la CP_3 – come si è già detto – aveva infatti osservato che “...le questioni istruttorie poste dal Pt_1 sono irrilevanti ed inammissibili, anche perché la normativa richiamata dal Pt_1 consente deroghe, sicché la prova testimoniale sarebbe comunque irrilevante...”, ulteriormente precisando come “... a pag. 24 del verbale di collaudo si dà atto che <<le opere sono state eseguite in ottemperanza al progetto approvato ed alla perizia approvata e alle buone tecniche del costruire e nel rispetto della normativa vigente>>...”. Quanto alla prova testimoniale, con la citata ordinanza del 03.08.2023, gli Arbitri hanno ritenuto superfluo assumere prove su questioni già accertate, stante i rilievi oggettivi del collaudo e la presenza di una cospicua mole di documenti tecnici nella disponibilità del Collegio. Si rileva in realtà in ordine agli stessi in realtà una inammissibile richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, rispetto a quella compiuta dagli arbitri, sulla scorta di quanto già esposto, in via speculare, in relazione al secondo motivo della impugnazione principale, né si apprezza una menomazione del contraddittorio quanto al diritto di difesa della parte.

VI).Il terzo motivo di impugnazione è così rubricato:

3) Nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, c. 1, n. 12, c.p.c., avendo il Collegio Arbitrale accolto le domande proposte da Controparte_1 (di pagamento del corrispettivo e di interessi di mora), ribaltando l'onere della prova ex art. 2697 c.c. e non pronunciandosi sull'eccezione di inadempimento proposta dal [...] Parte_1 in tal violando e/o falsamente applicando, in tal modo, i

principi di diritto previsti dagli artt. 1224..e..1460..c.c.

In ordine alla dedotta nullità del lodo per infra-petizione nella decisione, in relazione alle eccezioni di compensazione del **Pt_1** si osserva che il Collegio Arbitrale, col lodo impugnato (pag. 18), ha compiutamente rilevato che “...non è contestato che i lavori siano stati effettivamente svolti, e non è nemmeno contestato l’importo del credito residuo...”, precisando peraltro come sia “...sintomatico osservare che sino alla presentazione del D.I. il **Pt_1** non aveva mai contestato alcunché all’appaltatore, né aveva mai in alcun modo giustificato od esternato le ragioni per le quali anziché erogare in data 2.11.2015 l’intera cifra inerente il finanziamento ricevuto, aveva trattenuto l’importo in contestazione di € 216.934,36. Eppure, circostanza su cui si tornerà, già nel 2013, nel 2014 e durante tutto il 2015, erano stati effettuati ben 16 interventi di riparazione della condotta idrica e fognaria...”. Tanto basta a confermare come la “domanda attrice”, al contrario di quanto sostenuto nell’odierno giudizio, sia risultata pienamente provata, con valutazione della insussistenza di fondamento delle eccezioni del convenuto.

Il motivo è inoltre privo di fondamento anche perché il **Pt_1** – senza che ve ne fossero i presupposti – si era comunque limitato a contestare l’inesattezza dell’adempimento, e non l’inadempimento integrale dell’obbligazione. Sotto tale ultimo profilo di reclamo del lodo, si rileva come la valutazione del fatto e delle prove fornite da parte degli arbitri, non è censurabile sotto il profilo indicato dall’impugnante principale, non potendosi ricondurre un eventuale vizio sul punto in un errore di applicazione di norma di diritto (che consiste, vedi Cass. ordin. 13604/24 in “...una inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3,

c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale..degli..arbitri.”

Non si rileva quindi una lesione del contraddittorio (perché l'altra parte è stata comunque posta in condizione di argomentare e dedurre sul punto) in ordine ad una eccezione di inadempimento, fondata sulla asserita sussistenza di una responsabilità per vizi dell'opera dell'appaltatore, disattesa in maniera che si assuma ingiustificata e non convenientemente argomentata; la violazione del contraddittorio, quale lesione del diritto alla difesa ed alla prova comporta infatti vedasi Cass. civ. n. 15613/2021, per cui: *“la nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., che è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri. (rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015), ed ancora Cass. civ. ordin. n. 18600/2020, per cui: “in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello*

specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa. (rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2014)''.

Infatti, per giurisprudenza costante del S.C., vedi Cass. civ. n. 17097/2013: *“la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo; non è, invece, preclusa l'impugnazione del lodo per nullità con riguardo all'errore di diritto (nella specie, circa la qualificazione di un disciplinare come contratto c.d. quadro) concernente l'esistenza e gli effetti di un contratto per prestazioni professionali per le quali si..nega..il..pagamento”.*

VII) Con il quarto motivo di impugnazione si ribadisce, proprio in relazione all'eccezione di inadempimento proposta dal Pt_1 come quest'ultimo, proprio per la presenza degli inadempimenti segnalati, aveva ed ha, legittimamente, il diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra e non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria.

Alla stregua di quanto sopra esposto, anche tale motivo va respinto, essendo, come visto, infondata l'eccezione di inadempimento dell'appaltatore sulla quale si basava.

VIII).Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30

gennaio 2013 e l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PER..QUESTI..MOTIVI

la Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal

Parte_1 nei confronti di *...*

Controparte_1 in relazione al lodo di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: a) rigetta l'impugnazione; b) condanna il *Pt_1* al rimborso, in favore della società impugnata delle spese di lite del giudizio, che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi, oltre..accessori..di..legge;

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del *Parte_1* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 18/06/2026.

il Consigliere Estensore
dott. Enrico Colognesi

il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto